



**FORNITURA DI
SEGNALETICA VERTICALE
CIG 9531526016**

Capitolato Speciale d'Appalto

importo a base di gara non impegnativo delle forniture oggetto dell'appalto	€ 270.000,00
costi di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 00,00
eventuale incremento ai sensi dell'art 106 c. 1 lett. a)	€ 54.000,00
importo massimo della procedura, in caso di scioglimento dell'opzione di incremento	€ 324.000,00
importo per eventuale proroga tecnica (max. 6 mesi)	€ 45.000,00
Valore massimo stimato dell'appalto	€ 369.000,00

Sommario

1	PREMESSE.....	3
2	OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
3	IMPORTO PRESUNTO E DURATA DELL'APPALTO.....	4
4	TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI.....	5
5	PRESA IN CARICO, VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	5
6	GARANZIE - ASSICURAZIONI.....	6
7	DOVERE DI RISERVATEZZA.....	6
8	ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI DELL'APPALTATORE.....	7
9	SICUREZZA SUL LAVORO.....	9
10	RISPETTO DELLE NORME AMBIENTALI.....	9
11	ACCESSO AI LOCALI.....	10
12	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
13	REFERENTE TECNICO DELL'APPALTATORE.....	10
14	COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE.....	11
15	CORRISPETTIVO.....	11
16	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	11
17	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE - QUINTO D'OBBLIGO.....	12
18	AFFIDAMENTO DI FORNITURE.....	12
19	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	12
20	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	13
21	CESSIONE DEL CREDITO.....	13
22	PENALITÀ PER RITARDI NELL'ADEMPIMENTO.....	13
23	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	13
24	DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	15
25	FACOLTÀ DI RECESSO DELLA COMMITTENTE – FORZA MAGGIORE.....	15
26	ESECUZIONE IN DANNO DELL'APPALTATORE.....	16
27	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	16
28	FORO ESCLUSIVO.....	17
29	SPESE.....	17
30	RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.....	17

1 PREMESSE

1.1. il presente Capitolato Speciale d'Appalto costituisce il documento di riferimento per l'esecuzione del contratto di fornitura di segnaletica verticale per il traffico stradale e dei relativi accessori, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulato a seguito della procedura di affidamento da parte di Brescia Mobilità S.p.A., di seguito "**Committente**".

1.2. Le prestazioni contrattuali devono essere tutte eseguite dall'appaltatore ("**Appaltatore**") in conformità alle prescrizioni di cui al presente documento **come integrato**:

(i) con l'ulteriore documentazione di contratto e, in particolare, Ordine/Contratto, allegati all'Ordine/Contratto (documentazione di gara, elaborati grafici, etc.) ("**Documenti Contrattuali**");

(ii) con le eventuali Norme Tecniche;

(iii) con l'offerta dell'Appaltatore ("**Offerta**").

1.3. Le condizioni di seguito riportate prevalgono rispetto ad eventuali diverse condizioni di fornitura/vendita dell'Appaltatore.

1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, nelle eventuali Norme Tecniche e nell'Offerta, dovrà essere osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1) Documenti Contrattuali;
- 2) Specifiche Tecniche;
- 3) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 4) Offerta.

1.5. L'Ordine/Contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi della normativa vigente in materia.

1.6. L'Appaltatore si impegna a restituire alla Committente copia dell'Ordine/Contratto, debitamente sottoscritto in forma digitale, secondo i tempi e le prescrizioni indicate dalla Committente.

2 OGGETTO DELL'APPALTO

2.1. il Comune di Brescia, ai sensi del contratto di servizio in essere, ha affidato a Brescia Mobilità, a far data dal 2016, la gestione della segnaletica orizzontale e verticale del territorio comunale; l'attività di installazione della segnaletica verticale viene prevalentemente effettuata da Brescia Mobilità con proprio personale ed organizzazione, oggetto della presente gara è l'approvvigionamento dei cartelli necessari, nel rispetto delle quantità, tipologie e indicazioni contenute nelle allegate specifiche tecniche, delle prestazioni normative in materia e delle disposizioni che verranno impartite da Brescia Mobilità in accordo con il Settore Polizia Locale-Servizio Gestione del Traffico del Comune di Brescia.

3 IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

3.1. La durata dell'appalto è pari a 36 mesi dalla data di validità del contratto.

3.2. L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad euro 270.000,00 (duecentosettantamila/00) + IVA, per una durata contrattuale pari ad anni tre dalla data del contratto di cui:

- **€ 270.000,00 (duecentosettantamila/00) + IVA** per forniture e prestazioni di cui trattasi,
- **€ 0,00 (zero/00)** per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta.

3.3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata contrattuale fino ad un massimo di 12 mesi fino ad esaurimento del budget che dovesse risultare a disposizione alla scadenza dell'ordine;

3.4. Brescia Mobilità si riserva la possibilità, ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, di incrementare l'importo di ulteriori euro 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) per fronteggiare, ad esempio, eventuali richieste imprevedute da parte dell'Amministrazione Comunale.

3.5. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere altresì modificata fino ad un massimo di 6 mesi ovvero per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Il valore massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, è pari ad € 369.000,00 (Trecentosessantanovemila/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e si articola nelle seguenti voci:

Importo complessivo a base di gara	Importo per eventuale incremento ai sensi dell'art 106 c.1 lett. a)	Importo per eventuale proroga tecnica (max. 6 mesi)	Valore massimo stimato dell'appalto
€ 270.000,00	€ 54.000,00	€ 45.000,00	€ 369.000,00

4 TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI

4.1. I beni oggetto della fornitura dovranno essere sempre accompagnati da una distinta di consegna o da un documento di trasporto merci, e dovranno essere consegnati salvo diverse indicazioni alla sede del Polo Tecnologico in Via Preferita Trav. I 35/37 in Castenedolo (BS).

4.2. Per quanto attiene alle tempistiche di consegna, si rinvia all'art. 5 delle Specifiche Tecniche.

4.3. Si precisa che, durante il periodo di garanzia previsto, qualora venisse riscontrata un'anomalia o una non conformità alle indicazioni fornite, le spese di spedizione, ovvero di invio del materiale all'Appaltatore e successiva riconsegna alla Scrivente, saranno a cura e carico esclusivo dell'Appaltatore.

4.4. La Ditta dovrà effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (porto, imballo, facchinaggio, ecc) salvo diversa prescrizione, in seguito alla consegna, resta in carico alla Committente la responsabilità per le perdite o i danni che siano ad essa imputabili.

4.5. Il trasferimento della proprietà dei beni oggetto di consegna avverrà all'atto di accettazione degli stessi e/o all'esito positivo della verifica di conformità.

5 PRESA IN CARICO, VERIFICA DI CONFORMITÀ

5.1. La Committente prenderà in carico i beni consegnati e le prestazioni eseguite ed effettuerà la verifica degli stessi, con le modalità e con i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni in considerazione della natura degli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche specificate nelle Specifiche Tecniche.

5.2. Saranno rifiutate le forniture difettose, non conformi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e tecniche, alle regole dell'arte o agli eventuali campioni presentati in sede di invio dell'offerta. In questi casi l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere, a proprie spese, all'eliminazione dei difetti e di uniformarsi ai requisiti richiesti, nei tempi fissati dalla Committente; seguirà nuova verifica della fornitura.

5.3. I beni rifiutati a seguito di mancata accettazione, o a seguito di denuncia da parte della Committente per vizi, mancanza di qualità, cattivo funzionamento, saranno tenuti a disposizione dell'Appaltatore per il ritiro per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della denuncia o dalla comunicazione di rifiuto.

5.4. Trascorso il termine di cui al precedente comma 5.3., è facoltà della Committente depositare, anche in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna, i beni non conformi o viziati a spese e a rischio dell'Appaltatore.

5.5. Il tempo decorso tra la rilevazione e l'eliminazione dei difetti dei beni consegnati sarà considerato ritardo imputabile all'Appaltatore e darà diritto alla Committente di applicare le penali

previste. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'eliminazione dei difetti e/o non si uniformi ai requisiti richiesti nei tempi concordati, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e *subendi* ed in generale di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela dei propri interessi.

5.6. Al termine del contratto di fornitura, il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto di quanto certificato e comunicato dal Direttore dell'esecuzione del contratto in merito alla conformità - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - alle prescrizioni contrattuali della fornitura in oggetto, procederà con l'emissione del Certificato di Verifica di Conformità considerando pertanto accettata in via definitiva la fornitura di beni.

6 GARANZIE - ASSICURAZIONI

6.1. I beni oggetto della fornitura oggetto della prestazione contrattuale devono essere realizzati a regola d'arte e avere le caratteristiche previste nelle Specifiche Tecniche.

6.2. Ferme le altre previsioni normative e contrattuali, l'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente ai sensi dell'art. 1490 del Codice Civile (garanzia per vizi della cosa venduta) e dell'art. 1497 del Codice Civile (mancanza di qualità).

6.3. La Verifica di Conformità, avvenuta ai sensi del precedente art. 5 e delle ulteriori previsioni di cui ai Documenti Contrattuali, non esonera comunque l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento.

6.4. Tutti i beni oggetto della fornitura devono essere garantiti, di norma, per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data riportata sul verbale attestante l'esito positivo di collaudo definitivo delle forniture medesime.

6.5. Pertanto, l'Appaltatore si impegna ad assumere, a titolo gratuito per la Committente, ogni onere e/o correzione per mal funzionamenti che dovessero verificarsi in tale periodo.

6.6. L'Appaltatore è tenuto alla prestazione delle garanzie previste nella normativa vigente nei Documenti Contrattuali.

6.7. L'Appaltatore è tenuto alla prestazione delle assicurazioni previste nella normativa vigente e applicabile in materia e nei Documenti Contrattuali.

7 DOVERE DI RISERVATEZZA

7.1. L'Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e, comunque a non divulgare, in qualsiasi modo, l'oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti alla Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al *know-how*, alle procedure ed ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell'Appaltatore da parte della Committente o, comunque, da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione della prestazione. L'Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte con esclusione tassativa di qualsiasi

utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale.

7.2. L'Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da terzi con cui egli organizza la prestazione contrattuale.

7.3. L'Appaltatore deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, *software* e documentazione inerente alla propria impresa.

7.4. L'eventuale inadempimento da parte dell'Appaltatore di tali obblighi darà diritto alla Committente di risolvere, con effetto immediato, il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento del relativo eventuale danno.

7.5. In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

7.6. L'obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali o nel caso gli stessi siano già in possesso dell'Appaltatore alla data della formalizzazione dell'Ordine/Contratto.

8 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI DELL'APPALTATORE

8.1. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'esecuzione della prestazione contrattuale devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Committente nei Documenti Contrattuali.

8.2. L'Appaltatore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, in conformità alle previsioni contrattuali e alla normativa vigente e applicabile in materia.

8.3. L'attività dell'Appaltatore non dovrà provocare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro della Committente al di là di quelli strettamente connessi con il tipo di attività da prestare.

8.4. L'Appaltatore si obbliga ad assumerne, in proprio, ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati - per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo - a personale o cose della Committente o di terzi comunque presenti o comunque a cose pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni impartite dalla Committente.

8.5. L'Appaltatore si obbliga inoltre a tenere indenne la Committente da ogni responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'Autore) e a seguito di

qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'Autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

8.6. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare la Committente da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni contrattuali, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

8.7. L'Appaltatore si obbliga a garantire alla Committente la possibilità di verificare, con visite ispettive a semplice richiesta, la sua organizzazione produttiva, la qualità del prodotto fornito e le attività di sorveglianza sul processo produttivo, sia in fase preventiva sia a seguito di anomalie riscontrate.

8.8. Per prodotti di proprio sviluppo e realizzazione, l'Appaltatore deve garantire la messa a disposizione della principale documentazione accompagnatoria, al fine dell'utilizzo dei medesimi (istruzioni di montaggio/funzionamento/utilizzo; libretto di manutenzione; licenze d'uso, cataloghi e listini ricambi, schemi e disegni, etc.).

8.9. L'Appaltatore è tenuto, altresì, pena la nullità del contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità disciplinati dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) (**"L. 136/2010"**).

8.10. L'Appaltatore, inoltre, con la sottoscrizione del contratto:

(i) accetta il Codice Etico e di Comportamento della Committente e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione "*Società Trasparente*" – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del rapporto contrattuale, a rispettarne i relativi contenuti;

(ii) accetta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti – pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione "*Società Trasparente*" – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del rapporto contrattuale, a rispettarne i relativi contenuti;

(iii) si obbliga a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. (**"D.Lgs. 231/2001"**) e dichiara, altresì, di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato D. Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.

8.11. Qualora l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del rapporto contrattuale gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 8.10., la Committente avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente. La realizzazione da parte dell'Appaltatore di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario

diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo la Committente sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

8.12. L'Appaltatore deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti e applicabili disposizioni legislative e regolamentari in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e applicabili per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

8.13. In caso di violazione degli obblighi di cui al precedente comma 8.12., la Committente, fatta salva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che confermi che l'Appaltatore è in regola con i suoi obblighi.

8.14. L'Appaltatore è tenuto altresì ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta del libro unico del lavoro. La Committente si riserva di richiedere in visione l'originale del citato documento, ovvero di richiederne copia.

9 SICUREZZA SUL LAVORO

9.1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*) (**"D.Lgs. 81/2008"**).

9.2. Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi della Committente e il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10.03.98 emanato dal Ministro dell'Interno.

9.3. L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovrà dotare di apposita tessera di riconoscimento, con evidenza della data di assunzione, tutti i lavoratori occupati nell'appalto e presenti presso le sedi della Committente.

9.4. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a fornire alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, l'elenco del personale impiegato per lo svolgimento della prestazione medesima. Dietro semplice richiesta della Committente, l'Appaltatore si impegna altresì a fornire l'aggiornamento di tale elenco.

10 RISPETTO DELLE NORME AMBIENTALI

10.1. L'Appaltatore si impegna a rispettare il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (*"Norme in materia ambientale"*) e la ulteriore specifica normativa vigente in materia ambientale.

10.2. Nel caso l'attività contrattuale sia fonte di produzione di rifiuti, lo smaltimento dei medesimi sarà a totale cura dell'Appaltatore, nel rispetto delle indicazioni di legge vigenti e applicabili in materia.

10.3. Nel caso l'attività produca emissioni in atmosfera o scarichi idrici o possa determinare l'inquinamento del suolo o di falda, sarà cura dell'Appaltatore segnalarlo alla Committente, affinché l'attività possa essere organizzata adeguatamente nel rispetto del quadro autorizzativo della Committente stessa.

10.4. Nel caso di attività che richiedano qualifiche particolari in ambito ambientale, l'Appaltatore è tenuto alla puntuale dimostrazione del possesso delle medesime.

11 ACCESSO AI LOCALI

11.1. L'accesso dell'Appaltatore e di suo personale ai locali della Committente o di altre diverse sedi indicate dalla medesima potrà essere consentito ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale. Il personale dell'Appaltatore, anche in quest'ipotesi, continuerà ad essere gestito e diretto unicamente dall'Appaltatore medesimo con esclusione di qualsiasi ingerenza e/o responsabilità della Committente. L'Appaltatore indicherà, occorrendo, un suo preposto al proprio personale e referente nei confronti della Committente.

12 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

12.1. La Committente renderà noto all'Appaltatore, indicandolo nell'Ordine/Contratto o comunicandolo per iscritto prima dell'avvio della prestazione contrattuale, il nominativo del direttore individuato dell'esecuzione del contratto ("**Direttore dell'Esecuzione**").

12.2. Il Direttore dell'Esecuzione svolge ogni attività e/o ogni adempimento ad esso spettante ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.

13 REFERENTE TECNICO DELL'APPALTATORE

13.1. L'Appaltatore è tenuto a farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza.

13.2. La nomina del Referente Tecnico dell'Appaltatore dovrà essere formalmente trasmessa alla Committente con la sottoscrizione dell'Ordine/Contratto, ovvero prima dell'avvio della prestazione contrattuale.

13.3. Il Referente Tecnico dell'Appaltatore, munito dei necessari poteri, dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale.

13.4. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Referente Tecnico dell'Appaltatore avranno valore come se fossero fatte direttamente al Legale Rappresentante dell'Appaltatore.

13.5. È sempre facoltà della Committente richiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo Referente.

14 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

14.1. Le comunicazioni dell'Appaltatore riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C. al Direttore dell'Esecuzione.

14.2. Le comunicazioni della Committente relative a diffide a adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate mediante raccomandata A/R o P.E.C.

14.3. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta dovranno essere presentate al Direttore dell'Esecuzione entro 5 (cinque) giorni dalla data della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

15 CORRISPETTIVO

15.1. Il corrispettivo contrattuale si intende al netto di I.V.A.

15.2. All'Appaltatore viene corrisposto per le forniture effettivamente eseguite ed accettate dalla Committente il corrispettivo specificato nell'Ordine/Contratto.

15.3. Il corrispettivo stabilito nell'Ordine/Contratto si intende accettato dall'Appaltatore in quanto remunerativo degli obblighi assunti e rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatta salva l'adozione di eventuali varianti in corso di esecuzione, ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.

16 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

16.1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale avverrà con le modalità contenute nell'Ordine/Contratto. Le fatture dovranno riportare il numero e data dell'Ordine/Contratto cui si riferiscono. Le fatture devono altresì indicare se si riferiscono a consegna parziale o totale.

16.2. I pagamenti del corrispettivo contrattuale saranno effettuati a mezzo bonifico bancario nel rispetto dei termini e delle condizioni indicati nell'Ordine/Contratto.

16.3. La Committente provvederà al pagamento del corrispettivo a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore, verificata d'ufficio dalla Committente ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.

16.4. Qualora, alla data di emissione della fattura, non sussista in capo all'Appaltatore la regolarità contributiva e previdenziale, si procederà secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

17 MODIFICHE CONTRATTUALI

17.1. Sono ammesse variazioni contrattuali ai sensi e nel rispetto della normativa vigente e applicabile in materia (art. 106 del Dlgs. 18.04.2016 n. 50).

17.2. La Committente si riserva la possibilità, ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, di incrementare l'importo di ulteriori euro 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) per fronteggiare, ad esempio, eventuali richieste imprevedute di nuove aree parcometriate o da parte delle Amministrazioni Comunali del territorio, o per eventuali sostituzioni marginali dei dispositivi più obsoleti. L'importo massimo stimato della procedura, in caso di scioglimento dell'opzione, sarà quindi di euro 324.000,00 (trecentoventiquattromila/00).

17.3. In ogni caso, nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione e non è preventivamente approvata dalla Committente.

17.4. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o a rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano il ripristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione medesimo.

17.5. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Committente e che il Direttore dell'Esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e con comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

18 AFFIDAMENTO DI FORNITURE

La Committente potrà avvalersi delle facoltà di cui agli articoli 63 e 125 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (*"attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*) (**"D.Lgs. 50/2016"**) in presenza dei presupposti e delle condizioni ivi previste.

19 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 che si intendono qui espressamente richiamate.

La Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione della prestazione contrattuale, sia inserita,

a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 106, c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ove applicabile.

21 CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ove applicabile, e comunque nel rispetto dei principi e delle finalità della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

22 PENALITÀ PER RITARDI NELL'ADEMPIMENTO

22.1 Per le inadempienze da parte dell'Appaltatore al termine contrattuale per la consegna di beni come previsto dalle Specifiche Tecniche allegate ai documenti contrattuali, le penalità applicate saranno pari all'1 (un) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini fissati.

22.2. L'ammontare totale delle penalità non potrà superare il 10% dell'intero ammontare netto contrattuale, oltre il quale la Committente ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto al successivo art. 25.

22.3. L'addebito delle penalità, nella misura calcolata secondo quanto stabilito ai precedenti commi sarà esercitato in conformità alla normativa vigente e applicabile in materia.

23 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

23.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste nella normativa vigente e applicabile in materia, nel presente capitolato e nei Documenti Contrattuali, la Committente - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a)** decorrenza del termine essenziale di cui al punto 3 o di diffida a adempiere;
- b)** perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti previsti per l'esecuzione del contratto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi compresa la perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- c)** manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;
- d)** applicazione a carico dell'Appaltatore dei provvedimenti e/o delle sentenze di cui all'art. 108, comma 1 lett. c) e d) e comma 2 del D. Lgs.50/2016;
- e)** sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a seguito di verifiche

effettuate ai sensi del D.Lgs. 6.09 2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*) (**"D.Lgs. 159/2011"**);

- f)** allorché l'Appaltatore risulti non in regola con il D.U.R.C. per 2 (due) richieste consecutive;
- g)** grave inadempimento all'obbligo, di cui alla L. 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h)** nell'ipotesi di ripetute trasgressioni, da parte dell'Appaltatore, agli impegni contrattuali malgrado gli avvertimenti scritti della Committente;
- i)** nell'ipotesi di affidamento a terzi della fornitura, o di parte di essa, in violazione della normativa vigente e applicabile in materia e dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- j)** nell'ipotesi in cui l'Appaltatore si avvalga di personale non iscritto nei libri paga e/o dei suoi subappaltatori;
- k)** mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e, in particolare, del D.Lgs. 81/2008;
- l)** mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e applicabili per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- m)** in tutte le ipotesi in cui, per effetto del cumulo, le penali superino il valore massimo del 10% dell'intero ammontare netto contrattuale;
- n)** nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 8;
- o)** nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate;
- p)** violazione del Codice Etico e di Comportamento della Committente e successivi aggiornamenti;
- q)** violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti;
- r)** mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di tutela dell'ambiente.

23.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 23.1., il Contratto si intenderà risolto di diritto non appena la Committente avrà comunicato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Committente.

23.3. In ipotesi di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere alla Committente, oltre agli importi dovuti ai sensi del medesimo, anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le

spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate.

23.4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

23.5. Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

23.6. La Committente avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

23.7. In caso di risoluzione da parte della Committente, l'Appaltatore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente all'esecuzione del Contratto a semplice e mera richiesta della Committente, non potendo l'Appaltatore opporre eccezione alcuna al riguardo. Non compete, infatti, all'Appaltatore la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di Appaltatore o di eventuale detentore o codetentore dei beni suddetti.

24 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

24.1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale rispetto alle caratteristiche richieste ed esplicitate nella documentazione contrattuale, la Committente ha il diritto di rifiutare la prestazione e di intimare, con Raccomandata A/R o P.E.C., di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 45 (quarantacinque) giorni entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto per diritto.

24.2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Committente ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di Legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'esecuzione della fornitura a terzi in danno dell'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali già maturate e contestate.

24.3. In ogni caso la Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

24.4. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti alla Committente.

25 FACOLTÀ DI RECESSO DELLA COMMITTENTE – FORZA MAGGIORE

25.1. La Committente ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni, mediante semplice comunicazione formale, con Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che l'Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

25.2. La Committente non potrà essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dall'Appaltatore per inadempimento del contratto qualora l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) interruzione dei pubblici servizi;
- (b) scioperi;
- (c) impedimenti, condizioni e restrizioni disposti dal Comune di Brescia o da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria;
- (d) caso fortuito.

In tal caso è salva la facoltà della Committente di recedere dal Contratto.

25.3. In caso di recesso da parte della Committente, l'Appaltatore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente all'esecuzione del contratto a semplice e mera richiesta della Committente, non potendo l'Appaltatore opporre eccezione alcuna al riguardo. Non compete, infatti, all'Appaltatore la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di Appaltatore o di eventuale detentore o codetentore dei beni suddetti.

26 ESECUZIONE IN DANNO DELL'APPALTATORE

Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Committente, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione della prestazione ovvero avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali.

27 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

27.1. Il trattamento dei dati personali contenuti nell'Ordine/Contratto avviene nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*) e del Regolamento UE sulla Privacy, n. 2016/679 (*GDPR – General Data Protection Regulation*). La Committente si obbliga a trattare i dati personali dell'Appaltatore nel rispetto delle norme indicate

adottando ogni misura e/o adempimento ivi previsto e/o richiesto da ogni ulteriore normativa vigente in materia.

27.2. Per il trattamento dei dati personali nell'ambito del rapporto contrattuale, la Committente fornisce unitamente al Contratto/Ordine l'informativa prevista dalla normativa vigente e applicabile in materia.

28 FORO ESCLUSIVO

28.1. Eventuali controversie, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le parti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte dalle stesse mediante il ricorso alla transazione nel rispetto della normativa vigente e applicabile in materia.

28.2. Per le controversie inerenti all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia e/o alla risoluzione del rapporto contrattuale è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

29 SPESE

Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed eventualmente notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti (quali, a titolo esemplificativo, eventuali atti aggiuntivi al medesimo), ivi comprese le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti, le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Appaltatore. A carico dell'Appaltatore restano altresì le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sulle forniture oggetto di affidamento.

30 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei Documenti Contrattuali, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili e vigenti in materia e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel D.Lgs. 50/2016, nel d.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile), nel D.Lgs. 81/2008 e nella L. 136/2010.